



## Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 05-04-2016

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DELIBERAZIONE CONSILIARE N.85 DEL 22/12/2015. MODIFICA.**

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GARUTI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>FINI SERENA</b>	<b>P</b>
<b>BERGAMI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>ROLANDO SARA</b>	<b>P</b>
<b>BALDON MARCO</b>	<b>P</b>	<b>GARUTI ELETTRA</b>	<b>P</b>
<b>MEZZADRI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>MALAGUTI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>ZANELLA PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>GESSI SILVIA</b>	<b>P</b>
<b>CAVALLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>MINARELLI FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>GARANI ALESSIA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessore esterno: BRUNELLO PIER GIORGIO

Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora NECCO DR.SSA STEFANIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MEZZADRI ANDREA

ROLANDO SARA

MINARELLI FEDERICA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DELIBERAZIONE  
CONSILIARE N.85 DEL 22/12/2015. MODIFICA.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-03-2016

Il Responsabile del servizio  
F.to **Rizzioli Geom. Gianni**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 30-03-2016

Il Responsabile del servizio  
F.to **BONIFAZZI DR.SSA DANIELA**

La seduta è stata validamente costituita alle ore 19:10;  
Presenti in aula n. 12;

Il Sindaco, Daniele Garuti, illustra l'argomento e comunica al Consiglio Comunale che la prima riga della tabella riportata nel testo della proposta di deliberazione è un errore materiale, per refuso;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, e precisamente:

- con il comma 14, lettera a) è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- con il comma 14, lettera b) è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- con il comma 14, lettera c) ed il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'uno per mille; inoltre, dispone che "sui fabbricati "merce", ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Infine, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento";
- con il comma 14, lettera d) è stato modificato in parte il comma 681 per cui, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015;
- con il comma 28 si conferma che "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- il comma 23 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 05-04-2016 COMUNE DI POGGIO RENATICO

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) adottato con proprio atto n.8 del 16/04/2014 ed integrato con D.C.C.n.48 del 27/09/14, ed in particolare l'art. 6 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della Legge 147/2013, approva le aliquote e detrazioni e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 90 del 22/12/2015 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2016-2018 e relativi allegati";

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n.85 del 22/12/2015 avente oggetto la "Determinazione delle Aliquote e delle detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016";

VISTO la Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.3986/2016 inviata via PEC e assunta al protocollo dell'Ente il 18/02/2016 n.00024240, dove pur rilevando la conformità della Deliberazione di C.C. n.85 alla normativa vigente al momento della sua adozione, risulti necessario da parte dell'Ente di adottare un provvedimento modificativo alla luce del richiamato "jus superveniens";

DATO ATTO che l'imposizione della TASI per l'anno 2015 era prevista solo per l'abitazione principale e pertanto, a seguito dell'approvazione della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) per l'annualità 2016, nessuna unità immobiliare sarà soggetta al pagamento della TASI;

RITENUTO necessario precisare che tutte le fattispecie imponibili indicate nella Deliberazione di C.C. n.85 del 22/12/2015 saranno esentate dal pagamento della TASI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 17 lettera a) Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), lo Stato provvederà a rimborsare integralmente il mancato introito relativo all'annualità TASI 2016;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n.254 del 31/10/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni, è differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016, ulteriormente prorogato al 30/04/2016;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 05-04-2016 COMUNE DI POGGIO RENATICO

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che è stata resa dal Responsabile dell'Area Gestione Territorio, Geom. Gianni Rizzioli, la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ai sensi del vigente Piano Comunale Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 29/03/2016 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D.Lgs.18/08/200 n.267 artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell'Area Gestione Territorio, Geom. Gianni Rizzioli, e dal Responsabile dell'Area Finanze e Bilancio, Bonifazzi Dott.ssa Daniela, ed allegati al presente atto;

UDITO l'intervento del capogruppo di minoranza, Consigliere Comunale Elettra Garuti, che anticipa il voto di astensione del proprio gruppo;

PRESO ATTO dell'integrale dibattito sull'argomento, risultante da registrazione digitale depositata telematicamente agli atti del Comune presso l'Area Affari Generali – Segreteria;

A seguito di votazione palese, rese per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 9 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio)

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio)

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente atto;
- 2) Di rettificare la propria Deliberazione n.85 del 22/12/2015 avente oggetto la "Determinazione delle Aliquote e delle detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016", in base a quanto stabilito dalla Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 14 lettere a, b, c, e commi 23 e 28;
- 3) Di approvare l'esenzione dalla TASI per l'anno 2016 per le seguenti fattispecie:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquote 2016</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (tutte le categorie)	0,0 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,0 per mille
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ai soci assegnatari	0,0 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale") come definiti dal Decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008;	0,0 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria diversa da A/1, A/8, A/9.	0,0 per mille
Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia	0,0 per mille
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (applicata in misura ridotta di due terzi)	0,0 per mille
Abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa sisma 2012 per il periodo prescritto da specifiche norme	0,0 per mille
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui a punti precedenti	0,0 per mille

- 4) Di dare atto che tali esenzioni decorrono dal 01 gennaio 2016;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 17 lettera a) Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), lo Stato provvederà a rimborsare integralmente il mancato introito relativo all'annualità TASI 2016;
- 6) Di rendere noto, ai sensi dell'art.5 della L.n.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Gestione Territorio, Geom. Gianni Rizzioli;
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
- 8) Di pubblicare le fattispecie esenti sul sito internet del Comune;

Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 9 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio)

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/00, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NECCO DR.SSA STEFANIA



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 4 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE  
BACCILLERI ANNA

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 05-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NECCO DR.SSA STEFANIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/2016 al \_\_\_/\_\_\_/2016, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, \_\_\_/\_\_\_/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NECCO DR.SSA STEFANIA

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NECCO DR.SSA STEFANIA